

2008



COMUNE DI ARDENNO
(Provincia di Sondrio)

Piano di Governo del Territorio
PGT

Piano dei Servizi

3) NORME

IL PROGETTISTA
Arch. Ruggero Ruggeri

DATA

Indice

TITOLO I°: contenuti e definizioni

Art. 1 - FINALITA', CONTENUTI ED EFFETTI DEL PIANO DEI SERVIZI	pag. 1
Art. 2 - ELABORATI DEL PIANO DEI SERVIZI	1
Art. 3 - INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA'	2
Art. 4 - DEFINIZIONE DI SERVIZI PUBBLICI O DI INTERESSE PUBBLICO E GENERALE	2
Art. 5 - AREE E ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO A SERVIZIO DELLA RESIDENZA	3
Art. 6 - AREE PER L'EDILIZIA RESIDENZA PUBBLICA	4
Art. 7 - AREE ED ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO AL SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI, DIREZIONALI, ALBERGHIERI E TERZIARI, COMMERCIALI	4
Art. 8 -ATTREZZATURE TECNOLOGICHE	5
Art. 9 -VERDE AGRICOLO AMBIENTALE	6
Art.10 - SERVIZI PUBBLICI O DI INTERESSE PUBBLICO E GENERALE CONSIDERATI COME "STANDARD" URBANISTICI	6

TITOLO II°: Attuazione del Piano dei Servizi

Art. 11 - ACQUISIZIONE PUBBLICA DELLE AREE PER SERVIZI PUBBLICI O DI INTERESSE PUBBLICO E GENERALE	pag. 7
Art. 12 -TITOLO ABILITATIVO PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI O DI INTERESSE PUBBLICO E GENERALE	7

Art. 13 - REALIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI O DI INTERESSE PUBBLICO E GENERALE	pag. 8
Art. 14 - CONCORSO DEI PRIVATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PIANO DEI SERVIZI	8
Art. 15 - CONVENZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI E DI INTERESSE PUBBLICO E GENERALE	8
Art. 16 - VARIANTI AL PIANO DEI SERVIZI	9
Art. 17 - PROGRAMMAZIONE DEL PIANO DEI SERVIZI	9

TITOLO III°: Disposizioni per gli “standard”urbanistici

Art. 19 - REPERIMENTO E/O MONETIZZAZIONE DELLE AREE PER SERVIZI PUBBLICI O DI INTERESSE PUBBLICO E GENERALE	pag.12
Art. 20 - RISPETTO DI LEGGI E REGOLAMENTI, INDICI DI UTILIZZAZIONE	13

TITOLO I°: contenuti e definizioni

Art. 1 - FINALITA', CONTENUTI ED EFFETTI DEL PIANO DEI SERVIZI

Il Piano dei Servizi, in accordo con gli indirizzi prescrittivi di cui all' Art.8 del Documento di Piano:

- valuta l'adeguatezza delle attrezzature esistenti, anche con riferimento a fattori di qualità, fruibilità e accessibilità
- individua le necessità di integrazione delle attrezzature esistenti, indicandone le modalità di attuazione e la fattibilità economica in relazione alle risorse comunali e alle risorse derivanti dalla realizzazione degli interventi privati
- individua i servizi considerati come "standard" e ne assicura la dotazione minima da assicurare negli ambiti urbani consolidati, negli ambiti di trasformazione e nei piani attuativi

Il Piano dei Servizi ha durata indeterminata e produce effetti diretti sul regime dei suoli.

Art. 2 - ELABORATI DEL PIANO DEI SERVIZI

Il Piano dei Servizi è costituito dai seguenti elaborati:

Elaborati conoscitivi

1) RELAZIONE

Allegati della Relazione:

- a) Distribuzione territoriale dei servizi esistenti 1: 5.000

Elaborati prescrittivi

2) TAVOLA DELLE "PREVISIONI DI PIANO" 1: 5.000

3) NORME

Art. 3 - INFRASTRUTTURE DELLA MOBILITA'

Il Piano dei Servizi ha analizzato il problema della mobilità, in quanto imprescindibile per l'accesso ai servizi, sia quelli erogati all'esterno del territorio comunale, sia quelli erogati all'interno del medesimo.

Il Piano dei Servizi individua le seguenti infrastrutture della mobilità:

- la linea ferroviaria Sondrio-Milano e la rete viaria regionale e provinciale per l'accesso ai servizi "d'area" e "rari" erogati fuori del territorio comunale
- la rete viaria comunale per l'accesso ai servizi "d'area" e "locali" erogati entro il territorio comunale, in particolare dalle contrade e dalle frazioni periferiche montane
- la rete viaria minore (strade rurali) per l'accesso al territorio agro-silvo-pastorale e per la sorveglianza e la manutenzione della montagna
- la rete viaria pedonale e ciclo-pedonale (piste ciclabili e sentieri) per l'accesso al verde agricolo e alle risorse ambientali, culturali e paesaggistiche
- le aree per la sosta

Le definizioni e l'attuazione delle infrastrutture della mobilità sono stabiliti dalle Norme che accompagnano il Piano delle Regole.

Art. 4 – DEFINIZIONE DI SERVIZI PUBBLICI O DI INTERESSE PUBBLICO E GENERALE

Sono servizi pubblici e di interesse pubblico o generale i servizi, aree ed attrezzature, che costituiscono i requisiti urbanistici necessari alla vita civile, pubblica e collettiva nel territorio di Ardenno.

I servizi pubblici e di interesse pubblico o generale sono distinti nelle seguenti categorie:

- Aree e attrezzature pubbliche e di uso pubblico a servizio della residenza

- Edilizia Residenziale Pubblica
- Aree e attrezzature pubbliche e di uso pubblico a servizio degli insediamenti produttivi, direzionali alberghieri e terziari, commerciali
- Attrezzature tecnologiche
- Verde agricolo ambientale

Art. 5 – AREE E ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO A SERVIZIO DELLA RESIDENZA

Comprendono le aree e le attrezzature di livello “comunale” e “d’area”, come definite nella Relazione, al servizio della popolazione residente e presente, di cui all’Art.9 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12 (Legge per il governo del territorio) e precisamente:

SERVIZI ALLA PERSONA

- Scuola materna
- Scuola Elementare
- Scuola Media
- Residenza Sanitaria Assistita
- Ambulatori medici
- Chiese, Oratorio e residenze dei ministri
- Uffici istituzionali (Comune, Posta, Protezione Civile, Carabinieri, Corpo forestale)
- Cimiteri

CULTURA, SPORT e TEMPO LIBERO

- Biblioteca
- Sala per attività sociali, educative, culturali
- Campo sportivo
- Palazzetto polifunzionale
- Campi da tennis
- Palestre
- Percorso vita
- Rifugio

VERDE ATTREZZATO PER IL GIOCO E LO SVAGO

- Aree di verde attrezzato diffuse negli ambiti residenziali per il gioco e lo svago

Le aree e le attrezzature sopra elencate sono individuate con apposito simbolo sulla tavola delle Previsioni di Piano in scala 1:5.000.

E' consentito sia completare le attrezzature esistenti, sia realizzare nuove e diverse attrezzature, coerentemente con il Piano Triennale delle Opere Pubbliche e/o con un progetto esecutivo approvato dalla Amministrazione Comunale.

Il progetto esecutivo deve in ogni caso considerare l'intera area e tutte le attrezzature eventualmente esistenti sulla stessa, coordinandone l'uso e la gestione.

Art. 6 – AREE PER L'EDILIZIA RESIDENZA PUBBLICA

Comprendono le aree destinate a interventi di Edilizia Residenziale Pubblica, già attuati o nuovi.

Gli interventi di edilizia residenziale pubblica sono quelli definiti dalla normativa nazionale e regionale in materia, per la realizzazione di alloggi di *edilizia sovvenzionata, edilizia agevolata ed edilizia convenzionata*.

Le aree per i nuovi interventi sono reperite all'interno dei Piani Attuativi a destinazione residenziale, secondo le modalità definite dalle Norme che accompagnano il Documento di Piano, negli ambiti di trasformazione, e dalle Norme che accompagnano il Piano delle Regole, negli ambiti urbani consolidati.

Art. 7 – AREE ED ATTREZZATURE PUBBLICHE E DI USO PUBBLICO AL SERVIZIO DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI, DIREZIONALI, ALBERGHIERI E TERZIARI, COMMERCIALI

Comprendono le aree e le attrezzature ritenute necessarie per offrire un adeguato supporto logistico alle attività economiche insediate sul territorio comunale e per migliorare le condizioni ambientali e di lavoro degli addetti.

Sono destinate, di norma, alla realizzazione di spazi verdi, attrezzati e di arredo.

Nel caso di insediamenti importanti possono essere realizzate anche mense, attrezzature sportive, ricreative, culturali, associative ed altre equivalenti.

Le aree ed attrezzature pubbliche e di uso pubblico al servizio delle attività economiche, di previsione, sono reperite e individuate con i piani attuativi nelle aree che devono essere attuate con intervento urbanistico preventivo e con il permesso di costruire convenzionato nelle aree che possono essere attuate con intervento edilizio diretto.

L'uso delle aree e delle attrezzature al servizio delle attività economiche non deve essere necessariamente escluso alla popolazione residente o presente.

Art. 8 – ATTREZZATURE TECNOLOGICHE

Comprendono le aree destinate ad attrezzature ed impianti tecnologici esistenti o previsti, e precisamente:

Impianti tecnologici comunali

Comprendono le aree destinate ai serbatoi degli acquedotti, alle piattaforme ecologiche e agli altri impianti assimilabili.

Impianti tecnologici comprensoriali

Comprendono le aree destinate agli impianti di produzione e distribuzione dell'energia elettrica (bacini e opere di presa, condotte forzate, centrali) e le aree destinate all'impianto di depurazione delle acque reflue di Ardenno e dei comuni consorziati.

Impianti per la radiodiffusione e la radiocomunicazione

Comprendono le aree destinate agli impianti e alle apparecchiature di qualsiasi genere per le telecomunicazioni e la radiotelevisione (antenne, parabole, tralicci, cabine, ecc., costituite da antenne installate su traliccio e da locali di servizio).

Elettrodotti

Comprendono le aree che consentono il passaggio, sul territorio comunale, delle linee aeree di trasporto dell'energia elettrica ad alta tensione.

Art. 9 – VERDE AGRICOLO AMBIENTALE

Comprende i prati del fondovalle, i maggenghi, i boschi ed i pascoli del versante che offrono le stesse possibilità ricreative dei parchi territoriali.

All'interno del verde agricolo ambientale il Piano dei Servizi individua alcuni tracciati corrispondenti ai corsi d'acqua naturali, con le aree spondali, in quanto corridoi ecologici ed elementi di connessione tra territorio rurale e territorio edificato e tra pianura e versante.

Art.10 – SERVIZI PUBBLICI O DI INTERESSE PUBBLICO E GENERALE CONSIDERATI COME “STANDARD” URBANISTICI

Ai fini della verifica complessiva rispetto ai minimi fissati dall'Art.9/3 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12 (Legge per il Governo del Territorio) sono considerati come “standard” i servizi indicati dall'Art.3 del D.M. 1444/68 e dalla consolidata prassi applicativa successiva e, nel caso specifico del comune di Ardenno:

- le scuole dell'obbligo
- le attrezzature amministrative, religiose, culturali, sanitarie, sociali, assistenziali, ecc.
- i “giardini pubblici” e le attrezzature per la pratica dello sport di base e agonistico
- i parcheggi pubblici

Per quanto riguarda i servizi a gestione privata sono considerati come standard, oltre alle attrezzature religiose come definite dalla normativa regionale, quei servizi che per loro natura integrano analoghe prestazioni erogate direttamente dall'Amministrazione Pubblica (esempio: Istituto Don Guanella, ambulatori medici accreditati dal SSN), escludendo invece quelle strutture dove l'attività del privato, pur riconosciuta come servizio di interesse generale, si svolge in campi tradizionalmente non interessati dall'azione pubblica e perseguono finalità di lucro che possono condizionare i contenuti e la qualità del servizio (esempio: ambulatori medici privati).

Non sono stati invece considerati come “standard” la residenza pubblica le attrezzature genericamente riconducibili alle opere di urbanizzazione primaria e agli impianti tecnologici e il verde agricolo ambientale.

TITOLO II°: Attuazione del Piano dei Servizi

Art. 11 – ACQUISIZIONE PUBBLICA DELLE AREE PER SERVIZI PUBBLICI O DI INTERESSE PUBBLICO E GENERALE

Nella tavola delle previsioni di Piano in scala 1:5.000 sono individuate, con apposita simbologia, le aree che al momento dell'adozione del Piano di Governo del Territorio sono di proprietà pubblica e quelle di proprietà privata per le quali si prevede di conseguire l'uso pubblico.

L'acquisizione delle aree per servizi pubblici o di interesse pubblico e generale individuate sulla tavola delle previsioni di Piano in scala 1:5.000 e vincolate ai sensi dell'Art.9 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12 (Legge per il Governo del Territorio) può avvenire nei seguenti modi:

- cessione gratuita diretta o attraverso l'acquisizione di aree soggette a perequazione come previsto dal Documento di Piano
- esproprio, nei modi e con le procedure previste dalle Leggi vigenti

Ai fini del Piano dei Servizi le aree destinate a verde agricolo ambientale hanno puramente valore di bene ecologico; sono pertanto da tutelare e valorizzare e da mantenere aperte alla fruizione collettiva tramite accordi specifici con i privati proprietari, ma non sono soggette a perequazione o esproprio.

Art. 12 – TITOLO ABILITATIVO PER LA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI O DI INTERESSE PUBBLICO E GENERALE

Ai sensi dell'Art.33, comma 3, della Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12 (Legge per il Governo del Territorio e successive modifiche e integrazioni) la deliberazione del progetto di un'opera pubblica, assistita dalla relativa validazione ai sensi dell'Art.47 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n.554 (Regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994, n.10 e successive modifiche e integrazioni), ha i medesimi effetti del permesso di costruire.

Art. 13 – REALIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI O DI INTERESSE PUBBLICO E GENERALE

Gli interventi per la realizzazione dei servizi sono effettuati, di norma, dall'Amministrazione Comunale e dagli Enti comprensoriali pubblici o con finalità pubbliche; possono essere effettuati anche dai privati, come specificato al seguente articolo 11.

Nel caso in cui gli interventi vengano effettuati da soggetti diversi dall'Amministrazione Comunale

Art. 14 – CONCORSO DEI PRIVATI ALLA REALIZZAZIONE DEL PIANO DEI SERVIZI

I privati possono proporre la realizzazione, a loro cura e spese o in compartecipazione con il Comune o altro Ente, delle attrezzature previste dal Piano dei Servizi, sia su aree di loro proprietà, sia su aree di proprietà del Comune o appositamente asservite all'uso pubblico.

La proposta può anche prevedere una localizzazione diversa da quella individuata dal Piano dei servizi, anche su aree non specificamente destinate ai servizi, purchè non si tratti di aree agricole.

Tale diversa previsione non comporta variante del Piano dei Servizi.

Art. 15 – CONVENZIONAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI E DI INTERESSE PUBBLICO E GENERALE

Nel caso in cui gli interventi vengano effettuati da soggetti diversi dall'Amministrazione Comunale e dagli Enti comprensoriali pubblici o con finalità pubbliche (artigiani e loro associazioni, industriali e loro associazioni, singole aziende, privati, ecc.), la realizzazione e l'uso dei servizi deve essere regolamentata da apposita convenzione, approvata dal Consiglio Comunale.

La convenzione deve assicurare lo svolgimento delle attività cui il servizio è destinato a favore della popolazione residente e di quella non residente eventualmente servita, indicando:

- gli orari e le modalità di funzionamento
- le eventuali tariffe ridotte per categorie svantaggiate o per residenti od occupati nel Comune

Art. 16 – VARIANTI AL PIANO DEI SERVIZI

Il Consiglio comunale può disporre, con deliberazione motivata, che sulle aree per servizi pubblici o di interesse pubblico e generale siano realizzate opere pubbliche o di pubblica utilità diverse da quelle originariamente previste dal Piano dei Servizi; in tal caso non si applicano le procedure di variante al piano stesso.

Art. 17 – PROGRAMMAZIONE DEL PIANO DEI SERVIZI

Il Consiglio Comunale, in sede di predisposizione del Bilancio e di approvazione del Programma Triennale delle opere pubbliche e relativi aggiornamenti, verifica lo stato di attuazione delle previsioni del Piano dei Servizi e ne determina gli eventuali adeguamenti.

Il Piano dei Servizi non ha termini di validità e può essere modificato in qualsiasi momento.

TITOLO III°: Disposizioni per gli “standard”urbanistici

Art. 18 - DOTAZIONE DI “STANDARD” URBANISTICI

Le iniziative edilizie intraprese sul territorio comunale devono assicurare una dotazione di “standard” urbanistici, sulla base dei criteri e dei parametri stabiliti dall’Art.9/3 della Legge Regionale 11 marzo 2005, n.12 (Legge per il governo del territorio) per la residenza, dalla L.R. 23 luglio 1999, n.14 per il settore del commercio e relativo Regolamento di attuazione, e dal Piano dei Servizi, come di seguito specificato.

1) Insediamenti residenziali

Per le iniziative da attuare mediante intervento edilizio diretto non è richiesto alcuno standard urbanistico.

Per le iniziative da attuare mediante intervento urbanistico preventivo la dotazione non può essere inferiore a 18 metri quadrati per ogni abitante.

L’obbligo di cui al precedente comma può essere soddisfatto con la cessione delle aree e delle opere o con l’asservimento ad uso pubblico delle stesse e/o mediante monetizzazione, come previsto all’Art.19 delle presenti Norme.

In relazione agli indici di affollamento e alle tipologie edilizie esistenti ad ogni abitante vengono attribuiti, mediamente, 150 metri cubi di volume.

2) Insediamenti industriali ed artigianali

Sia per le iniziative da attuare mediante intervento edilizio diretto che per quelle da attuare mediante intervento urbanistico preventivo la dotazione non può essere inferiore a 10 metri quadrati ogni 100 metri quadrati di superficie lorda di pavimento destinata a tale funzione.

L’obbligo di cui al precedente comma può essere soddisfatto solamente con la cessione delle aree e delle opere o con l’asservimento ad uso pubblico delle stesse.

3) Insediamenti direzionali, alberghieri e terziari

Sia per le iniziative da attuare mediante intervento edilizio diretto che per quelle da attuare mediante intervento urbanistico preventivo la dotazione non può essere inferiore a 50 metri quadrati ogni 100 metri quadrati

della superficie lorda di pavimento destinata a tale funzione.

Di tali aree almeno la metà deve essere destinata a parcheggi.

L'obbligo di cui al precedente comma può essere soddisfatto con la cessione delle aree e delle opere o con l'asservimento ad uso pubblico delle stesse in misura non inferiore al 20 % del totale e/o mediante monetizzazione, come previsto al successivo all'Art.19 delle presenti Norme.

Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, esclusa la ristrutturazione urbanistica, l'obbligo può essere soddisfatto mediante monetizzazione.

4) Insedimenti commerciali

Sia per le iniziative da attuare mediante intervento edilizio diretto che per quelle da attuare mediante intervento urbanistico preventivo la dotazione non può essere inferiore a:

- 100 metri quadrati ogni 100 metri quadrati della superficie lorda di pavimento destinata a tale funzione

Di tali aree almeno la metà deve essere destinata a parcheggi.

L'obbligo dei commi precedenti può essere soddisfatto come di seguito specificato.

4/1 Insedimenti commerciali negli ambiti urbani consolidati

Per l'insediamento degli esercizi di vicinato non è richiesta la cessione di aree e la realizzazione di opere; l'obbligo può essere soddisfatto mediante monetizzazione, come previsto al successivo Art.19.

Per l'insediamento delle medie strutture di vendita realizzate attraverso interventi di recupero di edifici esistenti o interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica su lotti liberi, l'obbligo deve essere soddisfatto come previsto dall'Art.8 del Regolamento di attuazione della Legge Regionale 23 luglio 1999, n.14 per il settore del commercio.

4/2 Insediamenti commerciali negli ambiti di trasformazione

Per l'insediamento degli esercizi di vicinato e delle medie strutture di vendita nelle aree a ciò specificamente destinate la cessione di aree e la realizzazione di opere è regolamentata dalle Norme di attuazione puntuali di ciascun ambito.

4/3 Insediamenti commerciali negli ambiti extraurbani

Per l'insediamento degli esercizi di vicinato non è richiesta la cessione di aree e la realizzazione di opere; l'obbligo può essere soddisfatto mediante monetizzazione, come previsto all'Art.19 delle presenti Norme.

ART. 19 - REPERIMENTO E/O MONETIZZAZIONE DELLE AREE PER SERVIZI PUBBLICI O DI INTERESSE PUBBLICO E GENERALE

Le aree per servizi pubblici o di interesse pubblico e generale individuate sulle Tavole grafiche o quantificate dalle Norme d'ambito che accompagnano il Documento di Piano e il Piano delle Regole devono essere obbligatoriamente cedute.

Le aree per servizi pubblici o di interesse pubblico e generale individuate sulle Tavole grafiche o quantificate dalle Norme d'ambito che accompagnano il Documento di Piano e il Piano delle Regole devono essere obbligatoriamente cedute.

Le aree per servizi pubblici o di interesse pubblico e generale non individuate sulle Tavole grafiche o quantificate dalle Norme d'ambito che accompagnano il Documento di Piano e il Piano delle Regole in misura inferiore a quella richiesta dal precedente Art.18, devono essere monetizzate, secondo i parametri stabiliti dall'apposita deliberazione comunale.

In alternativa possono essere cedute altre aree destinate a servizi pubblici o di interesse pubblico e generale, purché comprese nel territorio comunale.

Art. 20 – RISPETTO DI LEGGI E REGOLAMENTI, INDICI DI UTILIZZAZIONE

Linea ferroviaria e strade, parcheggi

Si applicano le indicazioni e prescrizioni contenute nelle Norme che accompagnano il Piano delle Regole.

Edifici e attrezzature

Si applicano le indicazioni e prescrizioni delle Leggi e Regolamenti specifici per ciascun edificio e attrezzatura, applicabili in materia di igiene, sicurezza, prevenzione incendi, abbattimento delle barriere architettoniche, edilizia scolastica, impianti sportivi, locali di pubblico spettacolo e quant'altro.

Gli indici di utilizzazione sono stabiliti in sede di approvazione del progetto esecutivo garantendo, per quanto riguarda l'altezza massima, un coerente rapporto con il contesto edilizio e ambientale circostante.

Indicativamente si ritiene opportuno non superare i tre piani fuori terra, l'altezza massima H di m 11,50 e il rapporto di copertura Rc di 0,50.

Sono in ogni caso fatti salvi i diritti di terzi; in particolare devono sempre essere rispettate la distanza minima dai confini dell'area per attrezzature pubbliche o di interesse pubblico o generale e dalle costruzioni esistenti all'esterno della stessa.

Rifugio (con la relativa area di pertinenza) esistente in località "Alpe Granda"

Sono ammessi unicamente interventi di carattere conservativo e di ristrutturazione edilizia che non comportino aumenti di volumetria, superficie o modifica di sagome.

Non è consentito altresì aumento delle pavimentazioni impermeabili esterne e delle recinzioni esistenti.

Aree cimiteriali

I progetti di ampliamento dei cimiteri devono essere accompagnati dalla relazione tecnico sanitaria contemplata dagli Artt.56 e 58 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

Ogni cimitero deve essere delimitato da un muro o barriera di altezza non inferiore a m 2,50, ai sensi dell' Art.61 del D.P.R. 10 settembre.1990, n.285.

Nelle aree circostanti i cimiteri di Ardenno Centro, Pilasco e Biolo, secondo le perimetrazioni riportate sulle tavole grafiche del Piano, si applicano le limitazioni di cui all'Art.338 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio1934, n.1265 e di cui alla Legge 7 ottobre1957, n.893 e Legge 1 agosto 2002, n.166, Art.28.

Le fasce di rispetto individuate sulle Tavole grafiche del PGT hanno valore puramente indicativo: la determinazione è definita dalle norme connesse ai provvedimenti dell' Autorità sanitaria competente.

E' consentita la realizzazione di aree piantumate e destinate a verde, zone di sosta e di parcheggio, chioschi di vendita di fiori, piante e arredi vari per l'ornamento delle sepolture, sistema viario che consenta un facile accesso al cimitero, impianti di illuminazione idrico e fognario e viali di collegamento e comunicazione con gli ingressi del cimitero.

Per gli edifici esistenti all'interno delle aree di rispetto sono consentiti:

- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia ai sensi dell' Art.31 della Legge 5 agosto1978, n.457, primo comma
- interventi di soprizzo ed ampliamento, funzionali all'utilizzo degli edifici, anche con aumento della Slp fino al 10 %
- cambi di destinazione d'uso

E' sempre consentita la coltivazione a scopo agricolo delle aree ricadenti nella fascia di rispetto.

Edilizia Residenziale Pubblica

Nelle aree in cui gli interventi sono già stati attuati si applicano gli indici stabiliti dalla Variante del PRG approvato in data 00.00.0000.

Nelle aree reperite all'interno dei nuovi Piani Attuativi si applicano gli indici stabiliti dalle Norme che accompagnano gli stessi.

Impianti tecnologici comunali

Attorno all'impianto di depurazione esistente è prevista una fascia di rispetto con vincolo di inedificabilità per una estensione non inferiore a ml 100,00, come prescritto dal punto 1.2, comma 7, dell'Allegato 4 della Deliberazione del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977.

La fascia non è stata individuata sulle Tavole grafiche del P.G.T.: la sua determinazione è definita dalle norme connesse alla Deliberazione sopra richiamata.

Impianti tecnologici comprensoriali

Gli impianti devono essere conformi alle disposizioni di Regolamenti e Leggi specifiche in materia.

Impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione

I nuovi impianti per la radiodiffusione e la radiocomunicazione sono stati localizzati tenendo conto dell'individuazione delle "AREE NELLE QUALI È CONSENTITA L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI PER LE TELECOMUNICAZIONI E LA RADIOTELEVISIONE", in adeguamento a quanto disposto dalla Legge Regionale 11 maggio 2001, n.11, approvata dal Consiglio comunale nell'anno 2005

Si evidenzia che ai sensi dell'Art. 8, comma 6, della Legge 22 febbraio 2001, n. 36, e dell'Art.4, comma 7, della Legge Regionale 11 maggio 2001, n. 11 e successive modifiche e integrazioni, nonché ai fini della minimizzazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, gli impianti per la radiodiffusione e la radiocomunicazione e gli impianti per la telefonia cellulare e similari devono distare oltre 75 m dagli asili, dagli edifici scolastici, nonché dalle strutture di accoglienza socio assistenziali, quali ospedali, oratori, parchi gioco, orfanotrofi e strutture similari, e relative pertinenze, che ospitano soggetti minorenni.

Elettrodotti

Sotto gli elettrodotti sono previste fasce di rispetto per le quali si applicano le prevenzioni contro i rischi sanitari derivanti dalla esposizione ai campi elettromagnetici, previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 luglio 2003 e successive modifiche e integrazioni.

Le fasce di rispetto individuate sulle Tavole grafiche del P.G.T. hanno valore di segnalazione e, quindi, puramente indicativo; ogni intervento di nuova edificazione o ampliamento di edifici esistenti deve farsi carico della dimostrazione del rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità previsti dal sopra richiamato Decreto.

Verde agricolo ambientale

L'Amministrazione Comunale, d'accordo con la Provincia, l'Ente comprensoriale e con i privati proprietari, promuove la redazione di appositi progetti di valorizzazione che prevedano:

- la cura delle sponde dei corsi d'acqua con provvedimenti di ingegneria naturalistica, di tutela e riqualificazione della vegetazione di ripa
- la conservazione, il miglioramento e il potenziamento della vegetazione autoctona, lasciando il terreno allo stato naturale, libero da pavimentazioni, salvo il caso che tali aree vengano interessate da percorsi di attraversamento ciclo-pedonali
- la conservazione, il miglioramento e il potenziamento delle strade rurali e dei sentieri, prevedendo anche "belvedere", aree per il pic-nic e la sosta, cartelli segnaletici e didattici, ecc.

I progetti devono prevedere, dove possibile, l'integrazione dei corsi d'acqua e delle relative sponde con i percorsi ciclo-pedonali.